

Anno di  
costituzione

**2013**



# Club Alpino Italiano

Sezione di ISERNIA

Sottosezione di Montaquila – “Valle del Volturno”

con sede in Montaquila

## STATUTO

*Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NATURA*

*Titolo II SCOPI - FUNZIONI*

*Titolo III SOCI*

*Titolo IV ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE*

*- Capo I L'Assemblea dei Soci*

*- Capo II Il Consiglio Direttivo*

*- Capo III Il Presidente ed il Vice Presidente*

*- Capo IV Il Segretario e il Tesoriere*

*- Capo V Il Collegio dei Revisori dei Conti*

*Titolo V PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZI SOCIALI - BILANCI - UTILI O  
AVANZI DI GESTIONE*

*Titolo VI ORDINAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE*

*Titolo VII CONTROVERSIE - RICORSI*

*Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI*



## INDICE

<b>STATUTO</b> .....	4
<b>TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NATURA</b> .....	4
ART. 1 - Denominazione, Sede e Durata .....	4
ART. 2 - Natura .....	4
<b>TITOLO II - SCOPI E FUNZIONI</b> .....	4
ART. 3 - Scopi e Funzioni .....	4
ART. 4 - Locali della sede .....	5
<b>TITOLO III - SOCI</b> .....	5
ART. 5 - Ammissioni - diritti e doveri .....	5
ART. 6 - Quota associativa .....	5
ART. 7 - Dimissioni .....	6
<b>TITOLO IV - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE</b> .....	6
ART. 8 - Organi .....	6
ART. 9 - Cariche Sociali .....	6
<b>CAPO I - L' ASSEMBLEA DEI SOCI</b> .....	6
ART. 10 - L'assemblea .....	6
ART. 11 - Convocazione .....	7
ART. 12 - Partecipazione .....	7
ART. 13 - Presidente e Segretario dell'Assemblea .....	7
ART. 14 - Deliberazioni .....	7
<b>CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO</b> .....	8
ART. 15 - Composizioni .....	8
ART. 16 - Funzioni .....	8
ART. 17 - Convocazione e modalità di convocazione .....	9
ART. 18 - Modalità delle riunioni .....	9

ART. 19 - Durata e scioglimento .....	9
<b>CAPO III IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE .....</b>	<b>9</b>
ART. 20 - Compiti e nomina del Presidente.....	9
<b>CAPO IV IL SEGRETARIO E TESORIERE .....</b>	<b>10</b>
ART. 21 - Compiti del Segretario e del Tesoriere .....	10
<b>CAPO V COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI .....</b>	<b>10</b>
ART. 22 - Composizione e durata.....	10
ART. 23 - Compiti dei Revisori dei Conti .....	11
<b>TITOLO V - PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI .....</b>	<b>11</b>
ART. 24 - Patrimonio.....	11
ART. 25 - Entrate .....	11
ART. 26 - Esercizi Sociali.....	11
ART. 27 - Bilancio .....	12
ART. 28 - Utili o avanzi di gestione .....	12
<b>TITOLO VI ORDINAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE .....</b>	<b>12</b>
ART. 29 - Ordinamento .....	12
<b>TITOLO VII - CONTROVERSIE - RICORSI .....</b>	<b>12</b>
ART. 30 - Controversie.....	12
ART. 31 - Ricorsi .....	13
<b>TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>13</b>
ART. 32 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano .....	13
ART. 33 - Facoltà .....	13
ART. 34 - Adeguamento dello statuto alle modifiche della struttura centrale.....	13
ART. 35 - Regolamenti operativi.....	13

## STATUTO

### TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NATURA

#### **ART. 1 - Denominazione, Sede e Durata**

È costituita l'Associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Isernia - Sottosezione di Montaquila - "Valle del Volturno" (abbreviato in C.A.I. Sezione di Isernia - Sottosezione di Montaquila - "Valle del Volturno"), con sede in Montaquila, (abbrev. in Sottosezione). È struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, uniformando il proprio Statuto allo Statuto Generale ed al Regolamento Generale del C.A.I. I membri della Sottosezione sono di diritto Soci del C.A.I. Essa ha durata illimitata. La Sottosezione costituitasi nell'anno 2013 è soggetto di diritto privato, dotata di proprio ordinamento, che le assicura un'autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta alla Sezione C.A.I. di Isernia. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

#### **ART. 2 - Natura**

La Sottosezione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.

### TITOLO II - SCOPI E FUNZIONI

#### **ART. 3 - Scopi e Funzioni**

La Sottosezione si prefigge di:

- promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne e del paesaggio in genere, nei suoi aspetti ambientali, storici, culturali e antropologici;
- promuovere e perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso la frequentazione della montagna;
- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici e privati, che si occupano di problemi connessi all'alpinismo e della tutela dell'ambiente montano e naturale;
- promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo scialpinismo, l'escursionismo e la speleologia;
- costruire, curare, mantenere in efficienza rifugi, bivacchi, sentieri e altre opere alpine;
- assumere e promuovere, anche in collaborazione con altre Sezioni e Sottosezioni, iniziative atte a perseguire la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale montano;
- promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico-pratici di alpinismo, escursionismo, sci-alpinismo, sci di fondo escursionistico, arrampicata sportiva e speleologia, gite ed ascensioni collettive, conferenze, dibattiti e proiezioni;

- collaborare, nei limiti di competenza, con il C.N.S.A.S. alle sue attività di prevenzione e soccorso;
- curare la biblioteca e l'archivio dell'Associazione;
- promuovere e sostenere, attraverso l'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie, iniziative ed attività di utilità sociale;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.

#### **A R T . 4 - Locali della sede**

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi possono essere utilizzati da terzi, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

### **TITOLO III - SOCI**

#### **A R T . 5 - Ammissioni - Diritti e doveri**

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, completa dei propri dati anagrafici, controfirmata da almeno un socio presentatore iscritto all'Associazione. Per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. E' ammessa l'adesione all'Associazione di cittadini stranieri. Il Consiglio direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile. Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria. Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., lo Statuto dell'Associazione, nonché le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. I diritti e doveri dei Soci sono quelli stabiliti dall' Art. II.4 dello Statuto del C.A.I. e dallo Art. II.IV.I del Regolamento Generale del C.A.I. I Soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione e il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel C.A.I. secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche. La qualità di Socio si perde: per morte del Socio o per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito, per dimissione, per morosità o per provvedimento disciplinare.

#### **A R T . 6 - Quota associativa**

I Soci sono tenuti a versare alla Sottosezione la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiedono di far parte, nella misura che sarà stabilita anno per anno dall'Assemblea dei Soci Sezionale. L'Assemblea della Sottosezione può decidere di variare la quota di propria competenza. La Sottosezione verserà alla Sezione esclusivamente la quota di spettanza al C.A.I. in vigore per l'anno di iscrizione. Il socio che non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale è considerato moroso e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede Legale dell'Ente ma è accertata anche dal Consiglio Direttivo sottosezionale. Il versamento della quota associativa annuale dopo il 31 marzo determina la ripresa, a far tempo dal rinnovo, del rapporto associativo e di quanto connesso, senza retroattività

dei diritti, eccezione fatta per la possibilità di ricongiungimento della carriera di socio, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione, mediante pagamento delle quote associative arretrate. Tale facoltà permane nel tempo, mediante ricongiunzione delle annualità almeno sino all'ultimo periodo di adesione.

#### **A R T . 7 - Dimissioni**

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio della Sottosezione, che le inoltrerà al Consiglio Direttivo Sezionale; sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

### **TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **A R T . 8 - Organi**

Sono organi della Sottosezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **A R T . 9 - Cariche Sociali**

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e possono essere conferite solo ai Soci maggiorenni iscritti alla Sottosezione da almeno due anni compiuti; per il conferimento delle cariche sono assunti come unici criteri di selezione l'idoneità e la disponibilità ad operare con prestazioni volontarie e gratuite, salvo eventuale rimborso delle sole spese di missione, svolte a favore dei Soci e di terzi, con professionalità ed un buon livello di competenza e di efficienza (Art.VIII.II.1 del Regolamento Generale). Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale secondo quanto stabilito dall'Art.VIII.II.3 del Regolamento Generale. L'elezione a membro del Consiglio Direttivo o membro del Collegio dei Revisori dei Conti non preclude la nomina ad altre cariche sociali regionali, interregionali e nazionali né a delegato alle diverse Assemblee, fatte salve le limitazioni dell'Art.VIII.II.3 del Regolamento Generale.

### **CAPO I - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **A R T . 10 - L'assemblea**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sottosezione ed è costituita da tutti i Soci ad essa iscritti. I soci di minore età partecipano senza diritto di voto. L'Assemblea rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche i dissenzienti e gli assenti. Copia della convocazione dell'Assemblea sarà inviata al Consiglio Direttivo Sezionale.

All'Assemblea della Sottosezione può partecipare, su invito, un rappresentante della Sezione senza diritto di voto.

L'Assemblea dei Soci:

- adotta l'Ordinamento Sottosezionale nella forma dello Statuto;
- elegge i componenti del Direttivo, il Presidente ed i Revisori dei Conti della Sottosezione, tra i Soci maggiorenni ordinari dell'Associazione, con le modalità stabilite dall'ordinamento dell'Associazione, escluso il voto per corrispondenza;
- approva annualmente la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo della Sottosezione, l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera sullo scioglimento della Sottosezione, stabilendone le modalità;
- delibera su ogni altra questione che sia inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione scritta da almeno un terzo dei Soci.

#### **A R T . 1 1 - Convocazione**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti oppure da un terzo dei Soci maggiorenni della Sottosezione. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedita a tutti i Soci anche con modalità telematica; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della convocazione.

#### **A R T . 1 2 - Partecipazione**

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i Soci minori non hanno diritto al voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci; ogni Socio può presentare solo una delega. Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.

#### **A R T . 1 3 - Presidente e Segretario dell'Assemblea**

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e, se necessari, tre scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento sull'Assemblea.

#### **A R T . 1 4 - Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi mediante votazione per alzata di mano, appello nominale o scrutinio segreto. Le votazioni che riguardano la

figura del Socio sono espresse a scrutinio segreto. Sono escluse dal computo le astensioni. Tuttavia le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili e le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti i Soci aventi diritto al voto. Tale quorum persiste per due convocazioni consecutive, convocate a distanza di 45 giorni, se non si raggiunge il quorum prestabilito sarà convocata una terza Assemblea, a distanza di ulteriori 15 giorni ed il quorum richiesto sarà la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si svolgono unicamente con votazione a scrutinio segreto.

## **CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **ART. 15 - Composizioni**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sottosezione; esso si compone di 4, 6 o 8 componenti più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci, la quale, preventivamente alle votazioni, ne stabilisce il numero. Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente e nomina inoltre il Segretario ed Tesoriere che, per casi non altrimenti risolvibili e con accordo unanime, possono essere scelti tra i Soci anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso, in questo caso però non hanno diritto di voto.

### **ART. 16 - Funzioni**

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto Generale e nel Regolamento Generale del C.A.I. o nello Statuto del Gruppo Regionale o Statuto Sezionale.

In particolare esso:

- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- propone al Consiglio Direttivo Sezionale il calendario annuale delle escursioni della Sottosezione, che verrà inserito nel calendario annuale sezionale;
- redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo;
- può convocare le Assemblee dei Soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
- delibera sulla domande di iscrizione dei nuovi Soci;
- propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività; ove necessario e nei termini delle proprie competenze costituisce tali commissioni e/o organi specifici;
- propone al Consiglio Direttivo Sezionale nominativi di Soci per cariche sociali o per commissioni regionali ed interregionali;
- approva i Regolamenti Operativi della Sottosezione;



- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento del C.A.I., dello Statuto del Comitato Regionale e dello Statuto Sezionale e del presente Statuto;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci.

#### **ART. 17 - Convocazione e modalità di convocazione**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, da chi ne fa le veci o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni quattro mesi, mediante avviso, anche telematico con PEC e/o e-mail ufficiale validata dall'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di convocazione, ed inviato almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi d'urgenza.

I Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni, ma non hanno diritto di voto. Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare, previo consenso dello stesso Consiglio Direttivo, anche persone estranee a tale organo, qualora lo ritenga utile o necessario.

#### **ART. 18 - Modalità delle riunioni**

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere, all'uopo designato, e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

#### **ART. 19 - Durata e scioglimento**

Gli eletti durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili ad esclusione del Presidente, che può essere rieletto per un solo secondo mandato triennale. L'eventuale rielezione ad un terzo mandato è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo non inferiore a 1 anno. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, è assente a tre riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario. Al Consigliere che, per qualsiasi causa, viene a mancare nel corso del triennio, subentra, a parità di voti, il primo dei non eletti con la maggiore anzianità di iscrizione. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi della metà dei suoi componenti, il Presidente convocherà l'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, la convocazione dell'Assemblea dei Soci dovrà essere effettuata, nel termine di trenta giorni, a cura del Collegio dei Revisori dei Conti o, in subordine, del Presidente della Sezione.

### **CAPO III IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE**

#### **ART. 20 - Compiti e nomina del Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante della Sottosezione, ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale, controfirma con il Segretario i verbali delle riunioni del Consiglio

Direttivo e firma la relazione annuale morale e finanziaria; costituisce il collegamento tra la Sottosezione e la Sezione e partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale.

Assolve alle seguenti funzioni specifiche:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive i Bilanci e presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale dell'Associazione;
- rimette al Consiglio Direttivo Sezionale i Bilanci e la relazione annuale del conto economico e patrimoniale della Sottosezione ed il relativo verbale della delibera assembleare;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti, che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione. Il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento oppure, in mancanza di questi, dal Consigliere del Direttivo più anziano di iscrizione all'Associazione. Al Presidente dimissionario o che, per qualsiasi causa, viene a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti con la maggiore anzianità di iscrizione. Questo assume l'anzianità del sostituito ed il suo mandato è limitato allo scadere del Consiglio in carica. Qualora non vi sia altro candidato, si provvederà alla convocazione di un'Assemblea straordinaria per indire nuove elezioni. Il candidato alla carica di Presidente, al momento dell'elezione, deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche del C.A.I. o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni completi.

## **CAPO IV IL SEGRETARIO E TESORIERE**

### **ART. 21 - Compiti del Segretario e del Tesoriere**

Il Segretario sovrintende ai servizi amministrativi della Sottosezione, redige e sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dà attuazione, insieme con il Presidente, alle deliberazioni di quest'organo.

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione, firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

## **CAPO V COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **ART. 22 - Composizione e durata**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri Soci, con anzianità di iscrizione non inferiore a due anni. Dura in carica tre anni. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

**ART. 23 - Compiti dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti redigono la loro relazione per l'Assemblea Ordinaria dei Soci relativamente ai Bilanci Consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo.

**TITOLO V - PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZI SOCIALI  
- BILANCIO - UTILI O AVANZI DI GESTIONE****ART. 24 - Patrimonio**

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili che sono di proprietà della Sottosezione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che sia erogata a favore della Sottosezione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

I fondi liquidi della Sottosezione devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato alla Sottosezione nelle figure del Presidente e del Tesoriere, che opereranno solo a firme congiunte. Per esigenze di gestione, Il Tesoriere può avere a disposizione e sarà responsabile della custodia, contanti per un importo massimo di euro 500,00, somma necessaria per l'acquisto di piccole minuterie e spese correnti da rendicontare a chiusura di esercizio per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento dell'Associazione, la liquidazione deve essere effettuata sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

**ART. 25 - Entrate**

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote d'ammissione;
- dalle quote annuali, detratta la parte spettante alla sede centrale del C.A.I.;
- da contributi di Enti Pubblici e Privati ricadenti nell'ambito territoriale a cui la Sottosezione fa riferimento;
- da ogni altro eventuale provento a carattere periodico o occasionale.

Nel bilancio debbono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

**ART. 26 - Esercizi Sociali**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**ART. 27 - Bilancio**

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, va presentato all'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione e la trasmissione successiva alla Sezione.

**ART. 28 - Utili o avanzi di gestione**

Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sottosezione.

**TITOLO VI ORDINAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE****ART. 29 - Ordinamento**

La Sottosezione è costituita a norma e con le procedure previste dallo Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., dopo delibera del Consiglio Direttivo della Sezione che ne ratifica i regolamenti. La Sottosezione è autorizzata ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio. Ha un proprio ordinamento conforme a quello della Sezione, soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo Sezionale. I Soci della Sottosezione pagano quote uguali a quelle della Sezione. In caso di scioglimento della Sottosezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

**TITOLO VII - CONTROVERSIE - RICORSI****ART. 30 - Controversie**

Le controversie che dovessero insorgere fra Soci, Soci ed organi della Sottosezione, Soci ed organi direttivi dei gruppi o Sottosezione e Sezione, relative alla vita dell'Associazione stessa, sono devolute in via esclusiva agli organi di giudizio interni del C.A.I. L'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all'obbligo della riservatezza. Se di competenza, un primo tentativo di accordo dovrà essere effettuato obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo della Sottosezione.

Successivamente, organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono:

- il Consiglio Direttivo Sezionale per le controversie fra Soci o fra Soci ed organi direttivi dei gruppi;
- il Collegio Regionale dei Probiviri in primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri in secondo grado, per le controversie fra Soci ed organi della Sezione, e fra la Sottosezione e la Sezione.

**ART. 31 - Ricorsi**

Avverso le deliberazioni degli organi della Sottosezione, che si ritengono in violazione del presente Statuto o dello Statuto Generale e del Regolamento Generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri.

**TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI****ART. 32 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano lo Statuto Generale ed il Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e le loro successive modifiche e integrazioni, nonché le norme del Codice Civile.

**ART. 33 - Facoltà**

Il Presente Statuto riserva alla Sottosezione la facoltà di dotarsi di personalità giuridica.

**ART. 34 - Adeguamento dello statuto alle modifiche della struttura centrale**

L'adeguamento del presente Statuto alle eventuali modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio Direttivo con propria delibera, da portare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo Sezionale.

**ART. 35 - Regolamenti operativi.**

All'adozione del presente Statuto seguirà anche l'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, di specifici Regolamenti Operativi.

\*\*\*\*\*

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 22 dicembre 2013

Approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione di Isernia in data 24 gennaio 2014